DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
SINDACALE DIRIGENTI M.I.U.R. CONFEDERATI

Il Segretario Generale

VADEMECUM sulla MOBILITA' DIRIGENTI SCOLASTICI.

Il punto di vista della DIRIGENTISCUOLA

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Il **conferimento dell'incarico** deve avvenire nel pieno rispetto del dell'art.11, comma 5, del C.C.N.L. – AREA V dell'11 aprile 2006, come modificato dall'art. 28 del CCNL AREA V del 15 luglio 2010, nel seguente ordine:

a) conferma degli incarichi ricoperti;
b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell'ufficio dirigenziale;
c) conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero. A tal fine, gli interessati dovranno presentare domanda al competente Ufficio scolastico regionale in tempo utile, tenendo conto del termine fissato al comma 3 del presente articolo;-
d) mutamento d'incarico in pendenza di contratto individuale;
e) mutamento d'incarico in casi eccezionali;
f) nuovo incarico per mobilità professionale;
g) mobilità interregionale.

Ai sensi dell'art.11, comma 3 del CCNL AREA V dell'11 aprile 2006, come modificato dall'art. 28 del CCNL del 15 luglio 2010, il **conferimento dell'incarico** deve esplicitare, *"(…)* ***la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi*** *da conseguire in coerenza con il POF (ora PTOF) della specifica istituzione scolastica,* ***sentito anche il dirigente scolastico, i tempi di loro attuazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali*** *a disposizione, la durata dell'incarico e il trattamento economico complessivo"* .

La norma di riferimento è individuabile nei commi 1 e 1-bis dell'art. 19 del D.Lgs. n.165/2001, secondo cui *"(…) 1.Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle* ***attitudini*** *e delle* ***capacità professionali del singolo dirigente****, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della* ***relativa valutazione****, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante* ***pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti*** *di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i* ***criteri di scelta****;* ***acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati*** *e le valuta.»*

Di conseguenza tutte le sedi disponibili dovranno essere rese note per tempo *evitandosi manovre opache e difformi dalle previsioni contrattuali e legali*. **Non si dovranno, surrettiziamente, reintrodurre i settori formativi**, abrogati *ex lege* a tutti gli effetti, e si dovrà riconoscere **l'anzianità di servizio** quale comprovato e privilegiato criterio di esperienza-professionalità (tranne che non siano intervenute valutazioni negative formalizzate in atti), *perdurando l'assenza di un sistema di valutazione della dirigenza scolastica.*

Viale Luigi Pinto n. 87 71122- FOGGIA TELEF/FAX 0881748615
cell 3404098504 C.F. 94086870717
Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org - Sito:www.dirigentiscuola.org

DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
SINDACALE DIRIGENTI M.I.U.R. CONFEDERATI

Il Segretario Generale

MUTAMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Il **mutamento d'incarico** deve avvenire nel pieno rispetto dell'art.9, comma 2, del CCNL - AREA V del 15 luglio 2010 (articolo che sostituisce in toto l'art. 17 del CCNL-AREA V dell' 11/04/2006), secondo i seguenti criteri:
a) ***esperienze professionali e competenze maturate****, desumibili <anche> dall'applicazione delle procedure di cui all'art. 20 del CCNL dell'11-4-2006; il dirigente che ha ottenuto il mutamento dell'incarico in applicazione del presente criterio* ***non ha titolo a formulare ulteriori richieste per tutta la durata dell'incarico stesso;***
b) va riconosciuta un'ulteriore priorità, a parità di condizioni, a chi abbia maturato nell'attuale sede di servizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, ***con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell'incarico****.* O, eccezionalmente, in deroga ai criteri di cui comma 2, nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari:
a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti nelle sedi richieste;
b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;
c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.

Il mutamento d'incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell'ufficio dirigenziale

Nei trascorsi anni sono stati sottoscritti **illegittimi CCNI (Contratti Collettivi Nazionali Integrativi)** con previsione all'interno degli stessi di *criteri oggettivi* ai quali il Direttore Regionale deve attenersi nel procedere ad assegnare gli incarichi dirigenziali a quei dirigenti che a seguito del dimensionamento non possono continuare nella direzione dell'istituzione scolastica che è stata oggetto di dimensionamento o che non è più sede dirigenziale (leggi n. 111 e n. 183 del 2011), secondo il seguente ordine di priorità:

1°FASE

Prima dovranno essere assegnate le sedi ai dirigenti scolastici rimasti privi di sede a causa dei dimensionamenti per accorpamento e/o fusione (Es: istituti comprensivi);

2°FASE

Successivamente si procede per i dirigenti incaricati in atto della direzione di scuole diventate sottodimensionate per effetto dei decreti legislativi che hanno introdotto parametri al disotto dei quali le scuole non possono essere assegnate a dirigenti a tempo indeterminato (600 alunni ridotto a 400 in istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche).

Viale Luigi Pinto n. 87 71122- FOGGIA TELEF/FAX 0881748615
cell 3404098504 C.F. 94086870717
Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org - Sito:www.dirigentiscuola.org

Il Segretario Generale

3° FASE

Infine viene regolata l'assegnazione delle sedi sottodimensionate "nelle eccezionali ipotesi di esubero" dei dirigenti scolastici in servizio nella regione. Ad essi, dopo aver esaurito l'assegnazione delle sedi dimensionate, sarà assegnata **prioritariamente** la sede dell'anno scolastico in cui prestano servizio nella sede sottodimensionata e poi, ove ancora esse residuino, un' **ulteriore sede sottodimensionata** in base ai seguenti criteri:

1. preferenza espressa dal dirigente scolastico;
2. vicinanza tra le due sedi;
3. residenza del dirigente scolastico.

I dubbi espressi anche dalla nostra Associazione (non certo dai compiacenti sindacati di comparto), sulla legittimità che un CCNI potesse definire i criteri in base ai quali assegnare i nuovi incarichi dirigenziali sulle istituzioni scolastiche dimensionate, si sono rivelati fondati. Tali CCNI, sottoposti alle procedure di certificazione previste dal decreto legislativo 165/01, non hanno acquistato mai piena operatività, per poter essere adottati ed applicati da parte degli Uffici Scolastici Regionali (Vedasi la nota 15974 del 03/10/2012 del MEF-Ufficio Centrale del Bilancio, che ha respinto la certificazione dei suddetti contratti). Il motivo è semplice: **la materia degli incarichi dirigenziali non è più oggetto di contrattazione integrativa nazionale**, così come previsto dall'art.2 del CCNL AREA V del 15 luglio 2010, con immediati effetti caducativi dei conferimenti di incarichi dirigenziali disposti dagli USR in applicazione dei suddetti contratti integrativi.

Art. 2 del CCNL AREA V del 15 luglio 2010
Contrattazione collettiva integrativa
1. I commi 1 e 2 dell'art.4 del CCNL 11-4-2006 sono così sostituiti:

COMMA 1.
In sede di **contrattazione collettiva integrativa nazionale**, presso il MIUR, sono disciplinati i criteri per:
a) la definizione ed il finanziamento dei programmi di formazione e di aggiornamento;
b) la determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi obbligatori di cui all'art. 19, comma 1 del CCNL dell'11/4/2006;
c) la concessione dei congedi di cui all'art. 24, commi 4 e 5, CCNL dell'11/04/2006.
COMMA 2.
In sede di **contrattazione collettiva regionale** presso ciascuna Direzione scolastica regionale sono disciplinati i criteri per:
a) la definizione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati a livello locale;
b) l' applicazione dei diritti sindacali;
c) il monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative nonché dell'attuazione delle normative in materia di sicurezza dei lavoratori e degli studenti;

Viale Luigi Pinto n. 87 71122- FOGGIA TELEF/FAX 0881748615
cell 3404098504 C.F. 94086870717
Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org - Sito:www.dirigentiscuola.org

d) la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato".

Vedasi il CCNL-AREA V-sottoscritto il 15.07.2010 secondo cui *'per quanto non previsto dal presente CCNL, restano in vigore le disposizioni non disapplicate dal precedente CCNL (quello sottoscritto l'11.04.2006), nel rispetto della normativa contenuta nel D.Lgs.n.150 del 27.10.2009 e di quella adottata in attuazione del medesimo, che sono comunque fatte salve'.*

Di conseguenza, i *criteri* per la mobilità dei dirigenti scolastici non sono più oggetto di **contrattazione** (né a livello nazionale, né a livello regionale), ma solo oggetto di **informazione preventiva**. Questo è il motivo per cui il MIUR, in sede di mobilità dei dirigenti scolastici, emana annualmente una circolare con la quale fissa il termine per la presentazione delle richieste di mutamento di incarico e di mobilità interregionale senza far riferimento, rispetto agli anni passati, ai CCNI sottoscritti, ma mai certificati dal MEF .

FASI DELLA MOBILITA':

1°FASE - MUTAMENTO D'INCARICO DI SCUOLE DIMENSIONATE

(Art.19, comma 4, del D.L. n.98 del 6 luglio 2011 convertito nella LEGGE n.111 del 15 luglio 2011):

Trattasi di scuole **soggette ad accorpamenti e fusioni** (come per gli istituti comprensivi), dove la scelta di uno dei due dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato deve avvenire sulla base dei seguenti criteri:

a) accordo tra i dirigenti definito con l'USR di competenza;
b) anni di continuità sulle sedi sottoposte a dimensionamento;
c) esperienza dirigenziale e professionale complessivamente maturata;
d) numero di alunni della scuola di provenienza che confluisce nella nuova scuola.

2°FASE - MUTAMENTO D'INCARICO DI SCUOLE SOTTODIMENSIONATE

(Art.19, comma 5, del D.L. n.98 del 6 luglio 2011 convertito nella LEGGE n.111 del 15 luglio 2011, novellato dall'art.4, comma 69, della Legge n. 183 del 12 novembre 2011-Legge di stabilità 2012 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011)

Trattasi di scuole **non soggette ad accorpamenti e fusioni,** ma costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, alle quali non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato, ma solo D.S. in reggenza.

Il Segretario Generale

I D.S. in servizio nelle suddette sedi *'avranno titolo'* a presentare domanda di mutamento d'incarico o mobilità interregionale, sia che siano in scadenza di contratto, sia che non lo siano, comunque **solo dopo le operazioni di mobilità di cui al punto 1).**

MUTAMENTO D'INCARICO DI SCUOLE SOTTODIMENSIONATE IN SITUAZIONI ECCEZIONALI DI ESUBERO

Trattasi di situazioni nella quali la disponibilità delle sedi conferibili è inferiore al numero dei D.S. in servizio in ogni singola regione. In tal caso i D.S. in servizio nelle suddette scuole sottodimensionate, dopo le disponibilità assegnabili per norma (in genere sedi disponibili per tutto l'a.s. a causa di assenza del titolare), saranno assegnati sulle suddette sedi sottodimensionate con incarico annuale sulla sede ricoperta nell'anno in cui si è registrato il dimensionamento**.** Ove dovessero residuare ancora altre sedi sottodimensionate, queste verrebbero assegnate, a domanda o d'ufficio, prioritariamente ai D.S. cui sia stato conferito il suddetto incarico annuale, applicandosi i seguenti criteri:

a) preferenza espressa dal D.S;
b) vicinanza tra le due sedi;
c) residenza del D.S.

Il criteri generali per il mutamento d'incarico

L'attuale quadro normativo di riferimento è dato dall'art. 19, comma 5, del D.L.vo 165 del 2001, nonché, per la parte non disapplicata, dall'art. 11 del CCNL di categoria, sottoscritto in data 11.4.2006 per il quadriennio 2002-2005, e dall'art.9 CCNL per il quadriennio 2006-2009, sottoscritto il 15.7.2010.
Ai sensi delle disposizioni contrattuali richiamate, il conferimento degli incarichi segue il seguente ordine di priorità:
a) **conferma dell'incarico ricoperto**;
b) **assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell'ufficio dirigenziale**, nonché assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero;
c) **conferimento di nuovo incarico (alla scadenza naturale del contratto);**
d) **mutamento d'incarico in pendenza di contratto individuale**;
e) **mutamento d'incarico in casi eccezionali**;
f) **mobilità interregionale**.

La mobilità interregionale

Il Segretario Generale

L'annuale C.M. imanda all'art.9, comma 4, del CCNL - AREA V del 15 luglio 2010, che così recita: *su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d'incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell'arco di un triennio dall'incarico conferito.*

Resta il problema della **non applicazione** della mobilità interregionale:

- ai dirigenti scolastici neoassunti con l'ultimo concorso, per i quali il bando prevedeva l'obbligo di permanere per almeno **sei anni** nella regione di primo servizio;
- ai dirigenti scolastici che hanno usufruito della mobilità interregionale, per i quali la norma prevede l'obbligo di permanere per almeno tre anni nella regione assegnata per effetto dell'interregionalità.

Non vi è chi non veda la disparità di trattamento tra le due tipologie: sei anni di permanenza per i primi; tre anni per i secondi. L'allineamento è il minimo che il Legislatore deve prevedere per assicurare lo stesso trattamento.

Il mutamento d'incarico in pendenza di contratto

E' giusto che esso venga sottoposto alle restrizioni figuranti nell'art.9 del CCNL - AREA V del 15 luglio 2010, atteso che la norma appena richiamata tende ad evitare operazioni poco trasparenti, *se non vere e proprie pratiche clientelari*. E' quantomeno **scandaloso** che, per fare solo un esempio, nella regione Puglia, imperante la Stellacci, da 36 mutamenti d'incarico nell'a.s. 2006/2007, ce ne siano stati ben 124 nel 2010/2011, in costanza di riduzione delle istituzioni scolastiche, per effetto della razionalizzazione, e di oltre 100 sedi vacanti affidate in reggenza. **Il tutto, peraltro senza il rispetto di alcun criterio. Negli anni successivi blocco totale!. Il nuovo D.G. Inglese, dopo aver concesso mutamenti d'incarico alle stesse persone ogni anno, bloccato giustamente dalla Corte dei Conti per l'evidente abuso, arriva in Puglia e si vendica: nessun mutamento d'incarico; smaltita la reazione ha concesso mutamenti "ad personam"! Arriva la Cammalleri e …inizia un'altra era.**

E' evidente la stortura, l'abuso, l'illegittimità stridente. Occorrono criteri trasparenti e oggettivi.

Il mutamento dell'incarico, dunque, deve essere legato al vincolo di permanenza previsto dal CCNL, **eliminando il vergognoso e scandaloso fenomeno dei clientelari mutamenti annuali**: **è inammissibile che alcuni dirigenti cambino sede ogni anno in violazione di tutte le norme in materia.**

L'allineamento delle scadenze dei contratti

Viale Luigi Pinto n. 87 71122- FOGGIA TELEF/FAX 0881748615
cell 3404098504 C.F. 94086870717
Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org - Sito:www.dirigentiscuola.org

Il Segretario Generale

E' la *conditio sine qua non* per arginare il fenomeno dei mutamenti d'incarico in vigenza di contratto e per garantire a tutti le stesse opportunità e gli stessi diritti alla scadenza naturale del contratto

. Allo stato si verificano situazioni ingiuste e non condivisibili, che sono alla base delle più volte citate pratiche clientelari. Non si contano i casi di dirigenti alle soglie della pensione che non hanno potuto ottenere sedi ambite perché preceduti da giovanissimi in scadenza di contratto.

L'attribuzione delle reggenze

Deve realizzare la parità di *chance* e quindi il principio dell'avvicendamento degli incarichi, qui pertanto non potendo *far valere il criterio prioritario della conferma dell'incarico*. Soddisfatte tali condizioni pregiudiziali, parimenti non si dovranno riproporre, sotto mentite spoglie, gli aboliti settori formativi e si dovrà riconoscere l'anzianità di servizio e/o l'anzianità anagrafica. Inoltre, il pur misero compenso previsto per le reggenze deve essere corrisposto mensilmente e il dirigente deve avere diritto al rimborso delle spese sostenute per raggiungere la sede di reggenza. Il pur misero compenso non deve ricadere sul fondo regionale dei dirigenti scolastici con conseguenze disastrose sulla retribuzione di posizione e di risultato. **Il costo delle reggenze deve essere TOTALMENTE a carico dello Stato non dei dirigenti scolastici.**

L'esonero dal servizio del collaboratore vicario

Almeno nelle **sedi affidate in reggenza** si deve prescindere da qualsivoglia parametro, pena la funzionalità dell'istituzione. I criteri per l'esonero e il semiesonero del collaboratore vicario, stabiliti dall'art. 459 del D.L.vo n. 297/94, sono stati previsti per le istituzioni scolastiche nelle quali è preposto un dirigente titolare, non certamente per le sedi affidate in reggenza. Salvo novità dell'ultima ora sull'organico d'istituto previste dal provvedimento governativo sulla "Buona scuola".

Le sedi vacanti

Va risolto il problema delle sedi che restano vacanti per anni, e, quindi, affidate in reggenza o a dirigenti meno esperti o a incaricati che sono costretti ad accettarle perché non richieste da nessuno, benché ambite per posizione geografica e/o per fascia di posizione. **Le mancate richieste sono dovute al perdurare di fenomeni patologici incancreniti e per troppo tempo vergognosamente tollerati dall'Amministrazione. Gli stessi vanno rimossi.**

Annotazioni a margine

Viale Luigi Pinto n. 87 71122- FOGGIA TELEF/FAX 0881748615
cell 3404098504 C.F. 94086870717
Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org - Sito:www.dirigentiscuola.org

Il Segretario Generale

Dov'erano le OO.SS cosiddette rappresentative quando si sono codificati, in successivi CCNI (mai registrati!), i criteri che azzeravano, *ex abrupto,* qualsiasi ipotesi di riconoscimento del merito e del vissuto professionale del singolo dirigente scolastico?

Dov'erano quando proditoriamente hanno inteso 'interpretare' il principio di precedenza per i dirigenti scolastici *sovrannumerari* (di scuole accorpate o di scuole sottodimensionate) quale diritto incondizionato **non solo alla sede, ma addirittura alla scuola** indicata come prima preferenza, infischiandosene che in molti casi gli stessi dirigenti, quanto meno quelli di scuole sottodimensionate, avevano, sia pur in parte, contribuito a determinare tale sottodimensionamento. Con la conseguenza che proprio i suddetti dirigenti, quelli di scuole sottodimensionate, potendo sfruttare tale priorità, hanno potuto scegliersi le scuole di 1° fascia?

Dov'erano quando nel corso di uno stesso sessennio più di un dirigente scolastico otteneva ben **tre, addirittura quattro, mutamenti di incarico** in vigenza di contratto, benché impegnatosi, come dichiarato nella domanda di mobilità, *a permanere per almeno due incarichi consecutivi (sei anni) nella sede richiesta, con espressa rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 9 -comma 2 lett. b) del CCNL /2010?*

Dov'erano quando l'Amministrazione 'interpretava' il vincolo della scadenza triennale del contratto riconducendolo, *stricto iure,* a un requisito meramente giuridico, quando sarebbe stato più logico dare a tale criterio una valenza storica, **tale da consentire a colui che avesse terminato il primo mandato di poter ambire negli anni successivi, e senza aspettare il successivo triennio, ad un mutamento d'incarico anche in corso di contratto**? Dopo il primo triennio, s'intende!

La legge 104/92

Dov'erano quando si consumava lo scempio della **legge 104**/92, rivendicata quando a richiederla era un proprio iscritto e contestata quando invece a richiederla era un non iscritto, pur nella consapevolezza (ce lo auguriamo, almeno!) che **il CCNL dell'area V**, nel disciplinare il conferimento ed il mutamento degli incarichi, nonché la mobilità professionale ed interregionale, **non fa riferimento alcuno alla valutazione delle eventuali esigenze familiari di cui all'art. 33, V comma, legge 104/92,** né tanto meno ad alcun diritto di precedenza rivenente da tale condizione? Benché consolidata giurisprudenza (e come potrebbe essere il contrario! Stiamo parlando o no di funzioni dirigenziali?) vada nella direzione di un bilanciamento di interessi contrapposti: da un lato il diritto del lavoratore a vedersi assegnata una **sede** vicina e non una istituzione scolastica (vicino casa, non necessariamente nella stessa città o addirittura nella scuola da lui richiesta!), dall'altro quello dell'Amministrazione che deve garantire il principio costituzionale di 'buon andamento'.

Viale Luigi Pinto n. 87 71122- FOGGIA TELEF/FAX 0881748615
cell 3404098504 C.F. 94086870717
Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org - Sito:www.dirigentiscuola.org

A maggior ragione quando l'inciso <*ove possibile*> riveniente dal 5° comma dell'art.33 della legge 104 non può che legittimare tale interpretazione, che non è certo quella che lo fa assurgere a diritto soggettivo illimitato.

La proposta della DIRIGENTISCUOLA

Detto questo, la proposta della DIRIGENTISCUOLA- è semplice ed ossequiosa dei principi cardine di qualsiasi dirigenza pubblica, preordinata a contemperare i diritti dei dirigenti scolastici con le esigenze di efficienza delle istituzioni scolastiche loro affidate. Proposta racchiudibile in pochi semplici criteri:

1. **Il mutamento di incarico in vigenza di contratto deve essere accolto solo in casi eccezionali** regolati da norme specifiche, per il rispetto del principio di continuità che impone al dirigente di rimanere nella sede assegnata per l'intera durata del contratto, ossia per tre anni; *il tutto anche per porre limiti ai possibili abusi clientelari di reiterati mutamenti, annuali, di incarico in capo alle stesse persone.*

2. **Una volta avuto il mutamento di incarico in corso di contratto (e ci riferiamo al II contratto!) si deve permanere nella nuova sede assegnata per almeno un triennio**.

3. **In costanza di contratti successivi al primo, quindi a decorrere dal quarto anno di servizio nella stessa sede, il mutamento di incarico deve essere accolto** per evitare, almeno sino a quando non si riuscirà al allineare la scadenza di tutti i contratti, l'evidente danno a chi aspira ad una sede libera durante la vigenza del 2° contratto.

4. **Obbligo, ove dichiarato, a permanere nella nuova sede assegnata per un sessennio.**

5. **Applicazione della legge 104, coniugando tale diritto con quanto previsto dall'art.19 del D.Lgs. 165/2001 (attitudini e capacità professionali del dirigente scolastico) e dall'art.9 del CCNL dell'AREA V (esperienze professionali e competenze maturate).** Ed in ogni caso controllando e verificando che ci siano quelle *condizioni oggettive* previste dalle norme pattizie (ci si riferisce a quelle sulla mobilità docenti, le uniche a cui la stessa Amministrazione fa riferimento nei propri atti quando, nel conferire gli incarichi di direzione ai neoassunti, specifica che *"verranno applicate le medesime disposizioni previste dall'art.7, comma 1, punto V, e dall'art. 9 del CCNI sulla mobilità del personale scolastico"*, dove si parla di *"ragioni esclusivamente oggettive"* e *"puntualmente documentate"*), che legittimano il diritto a tale precedenza. Prassi totalmente ignorata negli anni precedenti, dove si sono concesse precedenze rivenienti dalla legge 104 perfino per *accudire* affini di 2°grado, e senza aver acquisito quella documentazione probatoria attestante l'impossibilità dei più stretti congiunti (coniuge e figli) a fornire assistenza adeguata. E nno è

tutto! E' stata perfino riconosciuta la 104 …fantasma o inesistente. Per favorire gli "amici degli amici", a danno di chi realmente era in possesso della L.104, sono state perfino riconosciute 104 inesistenti, emerse in seguito ad accesso agli atti da parte dei danneggiati. **La denuncia penale è stato atto dovuto!**

La DIRIGENTISCUOLA rimane ferma sulle proprie posizioni, che sono quelle di sempre, e non condizionate dal ritorno in termini di singoli consensi che possano derivarne. L'obiettivo è quello di unire la categoria su principi cardine che la qualifichino e la rendano credibile agli occhi della società civile e, possibilmente, far in modo che la stessa venga rappresentata, come è giusto che sia, e come è in tutte le aree della dirigenza, da *soli* dirigenti scolastici.

La circostanza è propizia per preannunciare che DIRIGENTISCUOLA non mancherà di intraprendere interlocuzioni formali con l'amministrazione competente ed iniziative più incisive ove dovesse ravvisare palesi illegittimità nei provvedimenti di affidamento d'incarico, che si prega di segnalare all'indirizzo mail: info@dirigentiscuola.org

Gli abusi vanno denunciati e i DD.GG. colpevoli vanno rimossi.